UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Pavullo n/F. (MO) – Via Giardini n. 15

* * * * *

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO E I COMUNI ADERENTI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L.R. 30/10/08 N.19.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventitré** del mese di **Dicembre**, presso la sede dell' Unione dei Comuni del Frignano,

tra

- **L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO**, rappresentata dal Dott. Geol. **Galbucci Giovanni**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici (C.F. Ente 03545770368), autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio n. 16 del 28/11/2014, resa immediatamente eseguibile;

e

- **IL COMUNE DI FANANO,** rappresentato dal Sig. **Lugli Lorenzo**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune medesimo (C.F. Ente 00562780361), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 46 del 27/11/2014 resa immediatamente eseguibile;

- **IL COMUNE DI FIUMALBO,** rappresentato dall'Ing. **Florini Massimo**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune medesimo (C.F. Ente 83000910360), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 46 del 02/12/2014, resa immediatamente eseguibile;

- **IL COMUNE DI LAMA MOCOGNO,** rappresentato dal Geom. **Tazzioli Giuliano**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune medesimo (C.F. Ente 00460930365), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 54 del 26/11/2014, resa immediatamente eseguibile;

- **IL COMUNE DI MONTECRETO,** rappresentato dal Geom. **Ballotti Giuseppe** , che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Pianificazione del Territorio del Comune medesimo (C.F. Ente 83000490363), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 63 del 24/11/2014, resa immediatamente eseguibile;

- **IL COMUNE DI MONTESE** rappresentato dal Geom. **Michelini Romolo**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune medesimo (C.F. Ente 00273460360), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 58 del 27/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

- **IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO** rappresentato dal Sig. **Canovi Romano**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune medesimo (C.F. Ente 00223910365), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 55 del 27/11/2014, resa immediatamente eseguibile;

- **IL COMUNE DI PIEVEPELAGO,** rappresentato dal Sig. **Ferroni Corrado**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune medesimo (C.F. Ente 00632850368), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 38 del 17/11/2014, resa immediatamente eseguibile;

- **IL COMUNE DI POLINAGO,** rappresentato dall'Arch. **Giullari Gian Luca**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Edilizia – Urbanistica – SUAP – Ambiente – Commercio del Comune medesimo (C.F. Ente 00474870367), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 30 del 27/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

- **IL COMUNE DI RIOLUNATO,** rappresentato dal Geom. **Pighetti Emiliano**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune medesimo (C.F. Ente 00661380360), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 35 del 29/11/2014, resa immediatamente eseguibile;

- **IL COMUNE DI SERRAMAZZONI,** rappresentato dalla Dott.ssa **Gubertini Arianna**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Produttive del Comune medesimo (C.F. Ente 00224320366), autorizzata in forza della deliberazione C.C. n. 32 del 25/11/2014, resa immediatamente eseguibile;

- **IL COMUNE DI SESTOLA,** rappresentato dall'Arch. **Cerfogli Giovanni,** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente del Comune medesimo (C.F. Ente 00511340366), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 28 del 27/11/2014, resa immediatamente eseguibile;

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che, al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di edilizia privata previsti dalla normativa vigente;
- che in proposito l'art. 3 della Legge Regionale n.19/2008 prevede quanto segue:
  - le funzioni in materia sismica, già delegate dall'articolo 149 della legge regionale 21 aprile 1999, n.° 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono confermate in capo ai Comuni,

che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;

- il suddetto comma 2 stabilisce che i Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4, intendano esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione apposito atto, indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di un'apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche e alle condizioni di pericolosità locale; tale team di lavoro deve essere composto da almeno una figura tecnico-amministrativa e una figura con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente;

Dato atto che i Comuni che intendono associarsi nell'esercizio della funzione contano un numero di circa 50.000 abitanti con una previsione di pratiche da controllare compreso tra n. 300, standard minimo richiesto dalla Regione Emilia Romagna per l'istituzione di una struttura tecnica atta al controllo delle pratiche, e n. 450 e che tali elementi consentono, allo stato, di stipulare la presente Convenzione;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1
FINALITÀ

L'obiettivo della presente convenzione è lo svolgimento in forma associata, nel territorio dei Comuni aderenti come specificati in premessa, delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico di cui alla L.R. 19/2008, compresa la gestione di un'apposita struttura tecnica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia sopra richiamate, già presente presso l'Unione.

ART. 2
STRUTTURA TECNICA

Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, nel rispetto della normativa vigente, la ex Comunità Montana del Frignano (alla quale è subentrata dal 01/01/2014 l'Unione dei Comuni del Frignano) ha istituito presso la propria sede, con apposito provvedimento organizzativo approvato del competente organo istituzionale, una struttura tecnica deputata allo svolgimento del suddetto compito; tale struttura rispetta gli standard minimi definiti dalla normativa regionale vigente in materia e dai relativi atti di indirizzo, sia in materia di organico che di professionalità richieste.
Rimangono immutate le competenze del singolo Comune relative alle procedure di ricezione e riscontro per quanto riguarda le pratiche edilizie, la richiesta di autorizzazione sismica (ex artt. 11 e 12 L.R. 19/2008) ed il deposito del progetto antisismico (ex art. 13 della medesima L.R.).

ART. 3
ENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TECNICA

Il ruolo di Ente responsabile della struttura tecnica di cui all'art.2 è affidato all'Unione dei Comuni del Frignano. Alla stessa spetta la costituzione e le eventuali successive modifiche della struttura tecnica di cui sopra, provvedendo alle azioni atte a garantire la costante adeguatezza delle attrezzature e degli strumenti d'intervento e delle relative metodologie applicative.

ART. 4
RAPPORTI FINANZIARI E
RIMBORSO FORFETARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE

L'ammontare delle somme dovute dai richiedenti all' Unione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.° 19/2008, a titolo di rimborso forfetario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della struttura tecnica, è stabilito con Delibera di Giunta Regionale n. 1126/2011, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra pratiche di richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti. Il versamento del rimborso è effettuato a favore dell'Unione dei Comuni del Frignano.

Le modalità di versamento del rimborso forfetario sono le seguenti:

1) La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta dell'avvenuto versamento del rimborso forfetario.
2) L'avvenuto versamento del rimborso forfetario è accertato, da parte del Comune competente, nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della L.R. n.° 19/2008.
3) Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, comprensivo dell'eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.

I costi di funzionamento della struttura tecnica di cui all'art. 2 saranno di norma coperti per intero dai rimborsi forfetari di cui sopra.

Entro la data del 30 Novembre di ogni anno di validità del presente atto, l'Unione predispone un bilancio preventivo evidenziante le spese e le entrate relative al funzionamento della struttura tecnica per l'anno entrante, da inviarsi ai Comuni convenzionati.

Entro la data del 30 Aprile di ogni anno di validità del presente atto, la Giunta dell'Unione provvede all'approvazione del rendiconto dell'anno trascorso evidenziante le entrate, le spese e l'eventuale differenza positiva tra entrate e spese risultante dalla gestione associata. In questo ultimo caso la Giunta dell'Unione, sentiti gli Enti convenzionati, allegherà al rendiconto la decisione di specifica destinazione dell'eventuale differenza positiva.

Qualora, per garantire il servizio, si rilevasse una spesa superiore alle entrate dei rimborsi forfetari, il riparto di tale spesa aggiuntiva tra gli Enti convenzionati avverrà secondo il criterio del numero e della tipologia delle pratiche trattate, distinte tra autorizzazioni e depositi. I Comuni aderenti si impegnano ad iscrivere nei rispettivi bilanci dette quote approvate nel corso della gestione dalla Giunta della Unione. Tali quote a carico dei Comuni saranno rimborsate all'Unione in un'unica soluzione entro il 31 Luglio dell'anno successivo a quello relativo al rendiconto.

ART. 5
PROCEDURE

Spetta all'Unione stabilire, in accordo con i Comuni aderenti, le modalità di svolgimento delle procedure, il regolare rispetto dei termini, l'organizzazione dei flussi relativi alle pratiche dai Comuni stessi e dei relativi scambi amministrativi e tecnici.
I Comuni aderenti attivano i flussi all'Unione delle pratiche sottoposte ad autorizzazione e deposito nel rispetto delle norme relative al rischio sismico. L'Unione provvede all'istruttoria delle pratiche mediante applicazione della normativa vigente per il tramite della struttura tecnica di cui all'art.2, dandone comunicazione al Comune inviante entro i termini di legge, a conclusione della prevista procedura.

ART. 6
RISORSE

Secondo le modalità indicate al precedente art.4, i rimborsi forfetari incamerati dall'Unione sono esclusivamente destinati al funzionamento della struttura tecnica di cui all'art.2 ed in particolare alle spese per il personale, per la sua formazione e per l'allestimento e l'uso dei locali, la dotazione dei programmi informatici e relativa assistenza tecnica e per quanto complessivamente attenga all'adeguamento e al funzionamento della struttura stessa.
Eventuali contributi regionali o di altri enti pubblici o privati inerenti lo svolgimento dei compiti di cui alla presente Convenzione sono ugualmente incamerati dall'Unione e come sopra parimenti destinati.

ART.7
ORGANO DI GARANZIA

Il buon andamento e il regolare funzionamento della gestione associata di cui alla presente Convenzione saranno oggetto di monitoraggio e controllo da parte della Giunta dell'Unione dei Comuni del Frignano integrata da eventuali rappresentanti di Enti convenzionati non facenti parte dell'Unione medesima.

ART.8
DURATA

La presente convenzione, sottoposta all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali, avrà durata dal 01/01/2015 al 31/12/2019.
La stessa potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti da esprimersi formalmente prima della scadenza mediante apposito atto deliberativo.
Gli Enti convenzionati potranno decidere inoltre la risoluzione anticipata previa adozione di apposito atto deliberativo.
Le parti, in accordo tra loro, possono altresì apportare modifiche ai patti convenzionali sottoscritti anche in corso di validità del presente atto.

ART.9
RECESSO

Il recesso di un Comune dal presente accordo non costituisce causa di risoluzione della convenzione, che mantiene la sua efficacia relativamente agli altri Comuni aderenti.
La volontà di recesso deve essere espressa formalmente entro il 30 Giugno di ogni anno ed avrà effetto dal 1° Gennaio successivo.
Il recesso non dà luogo a rimborsi finanziari di alcun genere a favore dell'Ente recedente.

ART.10
CONTROVERSIE

Ogni controversia tra i Comuni aderenti derivante dall'interpretazione o dall'esercizio della presente convenzione viene rimessa alla Giunta della Unione dei Comuni del Frignano integrata da eventuali rappresentanti di Enti convenzionati non facenti parte della Unione dei Comuni medesima.

ART. 11
ADESIONI SUCCESSIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA

Qualora altri Comuni/Enti Locali intendano aderire alla presente convenzione in una fase successiva alla sua stipula, potranno farlo previa adozione della convenzione stessa da parte del rispettivo Consiglio e della Giunta dell'Unione.

ART. 12
TRATTAMENTO FISCALE

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 - tab. B - D.P.R. 26/10/1992 N° 642.

Letto approvato e sottoscritto.

p. la UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO
F.to: Giovanni Galbucci

p. IL COMUNE DI FANANO
F.to: Lugli Lorenzo

p. IL COMUNE DI FIUMALBO
F.to: Florini Massimo

p. IL COMUNE DI LAMA MOCOGNO
F.to: Tazzioli Giuliano

p. IL COMUNE DI MONTECRETO
F.to: Ballotti Giuseppe

p. IL COMUNE DI MONTESE
F.to: Michelini Romolo

p. il COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
F.to: Canovi Romano

p. IL COMUNE DI PIEVEPELAGO
F.to: Ferroni Corrado

p. IL COMUNE DI POLINAGO
F.to: Giullari Gian Luca

p. il COMUNE DI RIOLUNATO
F.to: Pighetti Emiliano

p. IL COMUNE DI SERRAMAZZONI
F.to: Gubertini Arianna

p. IL COMUNE DI SESTOLA
F.to: Cerfogli Giovanni

****

Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955.